



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/07/2012

=====

ADDI' 06/07/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 320

Oggetto:

Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012



320 6 LUG. 2012 R

Oggetto: Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio

- VISTO l'articolo 127, comma 2, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);
- VISTO l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;
- VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012 e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 3 (Disposizioni finanziarie);
- RITENUTO che le richiamate disposizioni del decreto legislativo appaiono gravemente lesive delle competenze che la Costituzione riserva alle Regioni, con particolare riferimento agli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione, oltre che non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delega, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, per i motivi riportati nell'allegato A alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che appare necessario promuovere, entro il termine fissato dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione (60 giorni dalla pubblicazione della legge statale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità delle citate disposizioni;

RAVVISATA, pertanto, per le motivazioni sopra indicate la necessità di:

- proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012 e, in particolare, dell'articolo 12, commi 1 e 3 (Disposizioni finanziarie);
- autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, la Presidente della Regione a promuoverne l'impugnazione avanti la Corte Costituzionale per



320 E 6 LUG. 2012 R

violazione degli articoli 76, 117, terzo comma e 119 della Costituzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

All'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,


- di proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012 e, in particolare, dell'articolo 12, commi 1 e 3 (Disposizioni finanziarie), per i motivi illustrati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, la Presidente della Regione a promuovere l'impugnazione avanti la Corte costituzionale del predetto decreto legislativo 61/2012, limitatamente all'articolo 12, commi 1 e 3, per violazione degli articoli 76, 117, terzo comma e 119 della Costituzione, con effetti che incidono direttamente sulle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA E 6 LUG. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 320
DEL 6 LUG. 2012



ALLEGATO A

Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 – Profili di illegittimità costituzionale.

Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 aprile 2012, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2012, n. 115 ed è entrato in vigore il 2 giugno 2012.

Il decreto disciplina il conferimento delle funzioni a Roma Capitale sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 42/2009, che stabilisce l'attribuzione a Roma Capitale di "speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria", nel rispetto della riserva di legge disposta dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 24 è stato precedentemente adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, che si è limitato a disegnare l'assetto istituzionale e a definire il nuovo contesto ordinamentale di Roma capitale, secondo quanto previsto dall'articolo 114, terzo comma, Cost.

Le disposizioni contenute nel decreto in oggetto, nonostante il carattere transitorio di quelle recate dall'articolo 24 della legge delega (in attesa dell'attuazione della disciplina organica delle città metropolitane), non perderanno efficacia, ma assumeranno carattere di assetto a regime, intendendosi "...riferite alla città metropolitana di Roma capitale..." (articolo 1, comma 1).

Il testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile 2012 presenta numerose variazioni rispetto allo schema approvato in via preliminare il 21 novembre 2011, sul quale è stata sancita formale intesa in sede di Conferenza Unificata (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 42/2009).

Infatti, come emerge dalla relazione deliberata ai sensi del comma 4, quarto periodo, del precitato articolo 2, sono state recepite numerose modifiche, contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari coinvolte nel procedimento di approvazione del decreto stesso, in quanto, oltre che "significative", ritenute "finalizzate a preservare il ruolo di verifica del Parlamento".



Il decreto legislativo è costituito da 14 articoli, suddivisi in sei Capi.

- Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale concernenti l'ambito di applicazione, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale, la programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma Capitale e la disciplina del raccordo istituzionale tra i diversi livelli territoriali competenti.
- Il Capo II disciplina i beni storici, ambientali e fluviali.
- Il capo III riguarda lo sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico.
- Il Capo IV concerne la protezione civile.
- Il capo V contiene disposizioni in materia di organizzazione.
- Il Capo VI reca disposizioni finanziarie e finali.

Si enucleano, di seguito, taluni **profili di dubbia legittimità costituzionale** relativi alle disposizioni contenute nell'articolo 12, commi 1 e 3 (*Disposizioni finanziarie*).



Art. 12, comma 1

Si prevede che ogni anno Roma Capitale possa trovare accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze circa "le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica". Soltanto nel caso di mancato accordo, il concorso di Roma Capitale sarà stabilito sulla base delle disposizioni applicabili agli altri comuni.

La mancata previsione della partecipazione della Regione Lazio alla fase di negoziazione di cui sopra, appare in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che, testualmente, recita: "a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, ... possono essere concordate tra lo Stato e le regioni ... previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali."

Tali disposizioni, ai sensi del comma 1 del succitato articolo 32, costituiscono "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione".

Di conseguenza, l'esclusione della Regione dal processo di condivisione degli obiettivi di finanza pubblica, concretizza una violazione della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 12, comma 3

La disposizione prevede la stessa modalità di erogazione diretta statale delle risorse di cui all'articolo 119, quinto comma, Cost. e di quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nonché agli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Si prevede inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, siano definite dette modalità di erogazione diretta.

Relativamente alla disposizione, prevista nel comma 3, (che prevede l'erogazione diretta statale a Roma Capitale delle risorse finalizzate al finanziamento dei LEP e degli obiettivi di servizio di cui al succitato art. 13 del d. lgs. n.68/2011), è da rilevare, conformemente a quanto enunciato dall'articolo 119 Cost., che le medesime risorse debbano, invece, essere allocate all'ente legislativamente competente al trasferimento di dette funzioni, ovvero la Regione Lazio.

Un'utile indicazione interpretativa viene offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 16 gennaio 2004, n.16, nella quale viene "ritenuto inammissibile che lo Stato adotti tali forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni di competenza legislativa regionale (residuale e concorrente)"; inoltre, nel caso di finanziamenti diretti in ambito di competenza regionale (che devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai Comuni ed avere finalità di perequazione, di garanzia o comunque destinazione diversa dal normale esercizio delle funzioni), "le Regioni sono chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio".

Conseguentemente, lo Stato può allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali solo in funzione perequativa, con esclusione del normale esercizio delle funzioni (art. 119, quinto comma, Cost.).

Al contrario i LEP riguardano servizi quali la sanità, l'assistenza sociale, l'istruzione e il trasporto pubblico locale (TPL), mentre gli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del d.lgs.

52
710



68/2011, si riferiscono, più genericamente, a servizi pubblici aventi "caratteristiche di generalità e permanenza"; in ogni caso si verte in materie di competenza regionale.

Eguale non può essere riservata a un decreto del Consiglio dei Ministri la disciplina delle modalità di erogazione di risorse da parte dello Stato che non rientrino nei casi previsti dall'articolo 119, quinto comma, Cost.

Ne consegue che l'assetto di finanziamento prefigurato dal comma 3 determina un'esclusione della Regione Lazio dalle decisioni di allocazione delle risorse per lo svolgimento di servizi pubblici afferenti a materie di competenza legislativa, anche esclusiva, regionale.

Si sottolinea che l'impianto di finanziamento e perequazione delineato dalla legge delega 42/2009 è fondato, coerentemente alle previsioni costituzionali, sul presupposto che il finanziamento da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali debba operare conformemente alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni delineata dalla Costituzione.

Per questi motivi si ritiene che l'art. 12, comma 3, sia illegittimo in violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché dell'articolo 76 per contrasto con i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega 42/2009, in quanto prevede l'erogazione diretta a Roma capitale, dei finanziamenti dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.



UNA PRA